



COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

ART.1

ISTITUZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Il Controllo di Gestione è servizio incardinato nel *Settore Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria* in conformità alla struttura organizzativa dell'Ente.

Nel presente regolamento sono contenute norme dirette a disciplinare le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del servizio Controllo di Gestione.

ART.2

ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Controllo di Gestione è strumento finalizzato al supporto informativo al Sindaco, agli Assessori, al Nucleo di Valutazione ed ai singoli Dirigenti.

2. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi.

ART.3

STRUTTURA OPERATIVA

1. Il responsabile e coordinatore del servizio Controllo di Gestione è il Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione Economica-finanziaria.

2. Il servizio si avvale del personale del settore finanziario e, al fine di agire in modo coordinato ed integrato, del personale di altri settori, i cosiddetti *Referenti di settore*.

3. I Referenti di Settore per il Controllo di Gestione sono individuati dal Dirigente di ciascun Settore. A loro compete il compito di rilevare e trasmettere all'Ufficio Controllo di Gestione i dati e le informazioni necessarie per la realizzazione dei reports e dei referti.

4. Il Servizio ha accesso a tutti i documenti amministrativi del Comune e può richiedere informazioni verbali o scritte, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n.196 del 30/06/2003.

ART. 4

MODALITA' APPLICATIVA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il servizio svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dell'apparato comunale, evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate.

2. Il servizio formula, eventualmente, pareri, proposte, valutazioni e relazioni agli amministratori, ai responsabili di unità organizzative ed all'organo di revisione, tese ad indicare elementi di guida e di governo della gestione e tali da conseguire una responsabilizzazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.

3. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
- predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, ovvero spese ed entrate, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione amministrativa.

ART. 5

SISTEMA DI MONITORAGGIO

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati.
2. A tal fine la Giunta, sentiti i responsabili delle unità organizzative, provvede con proprio atto a definire:
 - le unità organizzative per le quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - l'insieme delle finalità dell'azione amministrativa, con determinazione degli obiettivi gestionali, espressi in forma misurabile;
 - gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
 - la periodicità di rilevazione delle informazioni.
3. La Giunta, qualora si rendesse necessario, provvede a modificare gli obiettivi gestionali, rideterminandoli in forma esplicita adeguando, eventualmente, le risorse già assegnate.

ART. 6

DATI EXTRACONTABILI

1. Le notizie ed i dati necessari al controllo di gestione, vengono forniti dal sistema contabile dell'Ente.
2. Per consentire una più valida e approfondita analisi, si possono integrare i dati contabili con dati extracontabili.
3. Sulla base di opportune intese e segnalazioni con i responsabili, la giunta può realizzare una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di gestione.

ART. 7

VALUTAZIONI COMPARATIVE

1. Il servizio Controllo di Gestione provvede ad effettuare le valutazioni comparative da indicare nei rapporti gestionali facendo riferimento ai parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'art. 228, comma 7, del decreto legislativo n.267/00.

ART. 8

COLLABORAZIONE CON L'ORGANO DI REVISIONE

1. Il servizio Controllo di Gestione, conformemente alle attinenti disposizioni, compiti e attribuzioni dell'organo di revisione, informa il collegio dei revisori dei conti sullo svolgimento della propria attività e, ove necessario, riferisce allo stesso sullo stato di attuazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

ART. 10

REFERTI PERIODICI

1. Il servizio di controllo di gestione riferisce, secondo la periodicità stabilita dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG, sui risultati della sua attività, mediante l'inoltro dei reports gestionali al capo dell'Amministrazione, agli Assessori, ai responsabili dei servizi, all'organo di revisione.
2. I referti vengono altresì trasmessi al Nucleo di Valutazione per la valutazione del personale in conformità a quanto disposto dal "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Sistema di direzione".
3. Tali reports, ove ritenuto necessario, o se richiesto dall'Amministrazione, dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati ed indici riportati ed esprima giudizi valutativi di pertinenza e suggerisca le azioni correttive per ridurre gli scostamenti.
4. Il servizio, se previsto dalle norme di legge o altra fonte normativa superiore, trasmette la conclusione del predetto controllo anche alla Corte dei Conti.